

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 96 DEL 24/06/2022

OGGETTO: Revoca Determina Dirigenziale n. 88 del 15/06/2022 e impegno di spesa e affidamento della fornitura di asfalto per tappetino stradale per la riparazione del manto stradale della strada comunale Rinelli-Coffitelli nel sub comprensorio di Acate, alla ditta ASFALTI 2.0 S.r.l.s., Via Paolo orsi n. 36, 93012 Gela (CL).
CIG: ZCA36CA5F9

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Giugno, presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in Ragusa Via Della Costituzione s.n., il Dirigente dell'Area Agraria Dott. Ing. Donatella Licitra, nominata con Delibera del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n. 318 del 10/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTA la delibera n. 30 del 29.12.1997 con la quale veniva approvato lo Statuto Consortile del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTA la delibera n.118 del 30.4.1998 con la quale veniva riapprovato lo Statuto Consortile a seguito di disposizione dell'Organo di Tutela;

VISTA la delibera n.69 del 26.9.2008 con la quale veniva modificato lo Statuto Consortile a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.168 del 22-23/7/2008;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Con-

sorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 989 del 2.7.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. nn. 1374/2020 e n. 3/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determinate nelle materie di competenza di ciascuna Area..." , e "... le determinate adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

PREMESSO che, a seguito di alcune riparazioni eseguite dal Consorzio sulla rete irrigua tubata del sub comprensorio di Acate è necessario ripristinare con urgenza il manto stradale della strada comunale Rinelli Coffitelli;

CONSIDERATO che la ditta di fiducia dell'Ente per la fornitura di asfalto, ditta F.Ili Ancione Srl di Ragusa, contattata telefonicamente, ha fatto sapere di non poter fornire al momento conglomerato bituminoso per problemi al loro impianto;

CONSIDERATA l'urgenza di intervenire nella sopraddetta riparazione del manto stradale per consentire al più presto un corretto ripristino della circolazione, si è proceduto a contattare altra ditta, sita nelle vicinanze del cantiere in questione, per la fornitura di asfalto;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 88 del 15/06/2022, con cui si è proceduto all'affidamento della fornitura di asfalto per tappetino stradale alla ditta Ciaramella S.r.l., Z.I. IV Strada 93012 Gela (CL), che aveva fornito l'offerta prot. n. 3609 del 10/06/2022 ritenuta congrua;

VISTA la nota prot. n. 3748 del 17/06/2022, con cui la ditta Asfalti 2.0 S.r.l.s., con riferimento all'offerta inviata dalla ditta Ciaramella Srl prot. n. 3609 del 10/06/2022, comunica che la suddetta nota risulta essere errata in quanto il mittente dell'offerta (Ciaramella Srl) non poteva inviare alcuna quotazione, poiché il destinatario risulta essere un Ente pubblico e la Ciaramella Srl non intrattiene rapporti commerciali con Enti Pubblici, e allega alla suddetta nota una offerta redatta dalla ditta ASFALTI 2.0 SRLS;

VISTA l'offerta n. 12 del 10/06/2022, allegata alla nota prot. n. 3748 del 17/06/2022, con cui la ditta ASFALTI 2.0 SRLS via Paolo Orsi n.36 Gela (CL), per la fornitura di asfalto per tappetino stradale, ha offerto un prezzo di €. 180/mc pesato oltre I.V.A, analogo alla precedente offerta ricevuta dalla ditta Ciaramella S.r.l.;

RITENUTO necessario, per quanto sopra descritto, revocare la Determina Dirigenziale n. 88 del 15/06/2022, con cui si era proceduto all'affidamento alla ditta Ciaramella S.r.l., Z.I. IV Strada 93012 Gela (CL) della fornitura di asfalto per tappetino stradale ed affidare la medesima fornitura alla ditta ASFALTI 2.0 SRLS via Paolo Orsi n.36 Gela (CL);

VISTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 24 del 29.04.2022 del Commissario Straordinario;

VISTA la nota protocollo n. 36018 del 02.05.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2780A del 02.05.2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31.05.2022, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

DETERMINA

- **DI REVOCARE**, per quanto in premessa descritto, la Determina Dirigenziale n. 88 del 15/06/2022, con cui si era proceduto all'affidamento alla ditta Ciaramella S.r.l., Z.I. IV Strada 93012 Gela (CL) della fornitura di asfalto per tappetino stradale per l'importo complessivo di €. 1.080,00 + IVA di Legge al 22%;
- **DI AFFIDARE** la fornitura di mc. 6 di asfalto per tappetino stradale per la riparazione urgente del manto stradale della strada comunale Rinelli-Coffitelli, danneggiato a seguito di riparazioni eseguite dal Consorzio sulla rete irrigua tubata del sub comprensorio di Acate, alla ditta ASFALTI 2.0 SRLS via Paolo Orsi n.36 93012 Gela (CL), C.F. e P. IVA 01946460852, per l'importo complessivo di €. 1.080,00 + IVA di Legge al 22%;
- **DI IMPEGNARE** per l'affidamento in questione la somma complessiva di €. 1.317,60 comprensiva di IVA al 22%, sul cap. 452 del bilancio in corso;
- **DI DARE MANDATO** al settore Ragioneria del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa di liquidare e pagare la ditta ASFALTI 2.0 SRLS via Paolo Orsi n.36 93012 Gela (CL), a presentazione di regolare fattura, previa attestazione del R.U.P. e di versare all'Erario l'importo corrispondenti per l'IVA;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA
(Dott. Ing. Donatella Licitra)